Anno/N. Prot. : 2023 / 001274
Data prot. : 11/10/2023
DOCUMENTO IN USCITA
Cod. classif. : 11

LETTERA CIRCOLARE N. 16/23

A TUTTI GLI ISCRITTI
Loro Sedi

Legge n° 49 del 21 APRILE 2023 - Equo compenso per le prestazioni professionali - nota informativa

Generalità
Si ritiene opportuno richiamare, in prima istanza, i punti salienti della Legge.
Essa nasce per riequilibrare il rapporto contrattuale tra committente e professionista, nel caso in cui quest'ultimo costituisca la parte debole. Infatti, la norma si applica (art. 2) alle prestazioni professionali rese "in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro", ed, altresì, "alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175."
L'art. 3 dichiara nulle le clausole che non prevedano un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, o comunque "inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli Ordini o ai Collegi professionali, fissati con Decreto Ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia".
Qualunque accordo che preveda un compenso inferiore può essere impugnato dal professionista innanzi al Tribunale competente al fine di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso, che avverrà secondo i parametri previsti dai Decreti Ministeriali. La medesima Legge stabilisce che gli Ordini siano tenuti ad adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti Decreti Ministeriali. Dovranno, inoltre, sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui l'accordo con esso sia predisposto esclusivamente dal professionista. Il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della Legge in titolo.

Considerazioni
La nozione di compenso equo vige da sempre nel nostro ordinamento, si veda l'art. 2230 del Codice Civile, che lo impone adeguato all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.

In Costituzione l'art. 35, comma 1°, tutela il lavoro in tutte le sue forme, quindi anche in quella autonoma.
Il legislatore ha preso atto che il professionista è diventato la parte debole del rapporto contrattuale ed interviene a tutela della sua posizione.
A lungo il sistema ordinistico ha determinato il compenso con riferimento a parametri definiti dal legislatore (si ricordi la L. 149/1943).
Il D.L. 12/1/2012, abrogando le tariffe delle professioni regolamentate del sistema ordinistico, ha generato un vuoto in quanto la tariffa costituiva punto di riferimento obbiettivo e riconosciuto per la negoziazione del corrispettivo.
Il D.L. 16/10/2017, seppure limitatamente agli avvocati, ne tutelava la posizione nei confronti di banche, assicurazioni e delle imprese non piccole e non medie ex regolamento comunitario. L'applicazione di tali disposizioni veniva estesa anche agli altri professionisti autonomi per quanto compatibili. Anche la Pubblica Amministrazione veniva compresa tra i committenti tenuti a garantire il rispetto del principio dell'equo compenso.

Significato e valore di titolo esecutivo del parere di congruità emesso dall'Ordine professionale.
Il parere di congruità va rilasciato nel rispetto della procedura prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, cioè secondo il principio del contraddittorio, per cui il committente deve essere debitamente informato e messo in condizione di intervenire nell'esame della parcella. Sempre in ambito procedurale, l'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, da poco entrato in vigore, impone al committente che l'opposizione all'ingiunzione avvenga avanti il Giudice ordinario (e non più il TAR), il quale dovrà decidere con procedura di urgenza entro il termine di cinque giorni. Pertanto, le premesse appaiono promettenti per i professionisti, anche se l'ambito di applicazione della nuova norma risulta piuttosto limitato. Tuttavia, costituisce un primo passo per un riequilibrio del rapporto tra professionista e committente, attualmente decisamente favorevole al secondo.

Coesistenza col Codice dei Contratti
La norma ha inizialmente suscitato perplessità in quanto ritenuta incompatibile con le disposizioni di cui al Codice dei Contratti. Il Consiglio Nazionale, invece, ha sempre sostenuto che l'attuale versione del Codice e la Legge sull'equo compenso potessero coesistere.
Finalmente la Delibera Anac n° 343 del 20 luglio scorso, da poco resa pubblica, fa propria la posizione del Consiglio Nazionale.
Infatti, la Delibera afferma il principio che "... le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento, ma assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e che, inoltre, l'impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti criteri comporta la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa.".

Evoluzione futura
E' stata sollevata da più parti l'obiezione che la norma sia in contrasto con le direttive della Comunità Europea, ma ciò non corrisponde al vero.
Infatti, la ragione per la quale la Corte UE ha ritenuto inammissibile la tariffa professionale tedesca risiede nell'assenza (in Germania) di un ente pubblico (o comunque terzo) che dichiari la conformità della tariffa alla prestazione svolta per qualità, importanza, ecc., e non perché contraria a priori alla vigenza di una tariffa

di riferimento. La situazione italiana, quindi, è del tutto differente, proprio per il carattere pubblico (e terzo) degli Ordini professionali.
La norma in esame prevede l'equo compenso anche per la committenza privata, intesa come banche, assicurazioni e imprese non piccole e non medie ex regolamento comunitario. Per la sua applicabilità a questa committenza, al momento, mancano i relativi parametri, che tuttavia sono stati proposti, con esito favorevole, al Ministero di Giustizia. Si attendono, quindi, gli altri pareri, ad iniziare da Anac, ma pare improbabile una loro bocciatura che sarebbe in aperto contrasto col Ministero vigilante.
Nel rapporto tra professionista e piccolo committente privato, il secondo è visto come parte debole, per cui i parametri in questo caso, sarebbero da intendersi a sua tutela e garanzia.

Cordialità.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA di MANTOVA
MANTOVA
Via Mazzini, 28
Tel. 0376 323669

IL PRESIDENTE
Ing. Tommaso Ferrante